



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

IL TRIBUNALE DI TREVISO

in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan,
ha pronunciato la seguente

SENTENZA ex art. 429 c.p.c.

nella causa di lavoro promossa con ricorso iscritto al R.G. nr. 1417/15 (che porta riunito R.G. n. 578/16,) riunita a R.G. n. 1419/15 (che porta riunito R.G. n. 580/16), riunita a R.G. n. 1422/15 (che porta riunito R.G. n. 579/16), riunita a R.G. n. 1423/15 (che porta riunito R.G. n. 581/16)

da: RAFIQI DRISS, AAMAR MOULAY MUSTAPHA, BOUANANE M'HAMMED, AIT BELKASEM MOHAMED

ricorrenti

elettivamente domiciliati presso la Cancelleria del Tribunale, rappresentati e difesi dall'avv. Emanuele Zanarello per mandato depositato con la memoria di costituzione di nuovo difensore;

contro: FALLIMENTO SMALTERIE E METALLURGICHE CASTELLANE S.R.L.

resistente – contumace

contro: NUOVE SMALTERIE CASTELLANE S.R.L.





Tribunale di Treviso

resistente

elettivamente domiciliata in Treviso presso lo studio dell' avv. Dario Caldato che la rappresenta e difende per mandato depositato telematicamente con la memoria difensiva.

contro: GENERAL SERVICE SOC. COOP

resistente (solo in R.G. n. 1423/15)

Elettivamente domiciliata in Treviso presso lo studio degli avv.ti Andrea Codemo e Daniele Corrado che la rappresentano e difendono per mandato in calce alla memoria difensiva

contro: EUROCOOP SOCIETA' COOPERATIVA S.C.R.L.P.A. in liquidazione

resistente (solo in R.G. n. 1423/15)

Elettivamente domiciliata in Venezia Mestre presso lo studio degli avv.ti Francesca Gravili e Silvia Foffano che la rappresentano e difendono unitamente agli avv.ti Angelo Pandolfo e Marialucrezia Turco per mandato a margine della memoria difensiva.

IN PUNTO: appalto – differenze retributive – interposizione di manodopera

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorsi depositati il 3 agosto 2015, gli odierni ricorrenti esponevano di aver lavorato in qualità di soci lavoratori per diverse cooperative (Ait: Eurocoop soc. Coop e poi General Service soc. coop, Rafiqi e Amar: solo General Service, Bouanane New Job e poi General Service) e di aver prestato la loro opera in qualità di operai, presso la società Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l.. Sostenevano che, nonostante la formale assunzione presso le cooperative citate, la prestazione lavorativa sarebbe stata resa alle dipendenze della società Smalterie e Metallurgiche





Tribunale di Treviso

Castellane s.r.l.. Ritenuta la sussistenza di un appalto illecito o comunque di una somministrazione irregolare di manodopera, chiedevano l'accertamento di un rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato, con inquadramento al II livello del CCNL Metalmeccanica Industria, alle dipendenze di Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l.; la condanna di quest'ultima, in solido con le cooperative convenute, al pagamento delle differenze retributive dovute tra quanto ritenuto spettante in base all'inquadramento invocato e quanto percepito in corso di rapporto dalle cooperative formali datrici di lavoro e la condanna delle convenute alla regolarizzazione della posizione contributiva.

Si costituiva in giudizio Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l. sostenendo l'infondatezza dei ricorsi e ritenendo del tutto genuini i contratti di appalto (endoaziendali) stipulati con le cooperative.

La cooperativa General Service si costituiva in giudizio contestando la prospettazione attorea e sostenendo che, anche laddove fosse stata riconosciuta la non genuinità degli appalti, l'unico soggetto responsabile per il pagamento delle differenze retributive invocate sarebbe la società committente, da considerarsi unico ed effettivo datore di lavoro, con esclusione del vincolo di responsabilità solidale invocato in ricorso.

Si costituivano in giudizio anche Eurocoop soc. coop (in R.G. n. 1423/15) e New Job (in R.G. n. 1422/15) contestando la fondatezza delle pretese attoree.

Interrotti i processi in ragione del fallimento di Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l., gli stessi venivano riassunti nei confronti del Fallimento, che non si costituiva in giudizio.

Alle cause R.G. n. 1417/15, n. 1419/15, 1422/15 e 1423/15 venivano poi riuniti, rispettivamente, i procedimenti R.G. n. 578/16, n. 580/16, n. 579/16 e n. 581/16 promossi dagli stessi ricorrenti nei confronti di Nuove Smalterie Castellane s.r.l.. Nell'ambito di tali procedimenti – inizialmente radicati anche nei confronti di Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l. e riassunti nei confronti del Fallimento, non costituitosi in giudizio – esponevano di aver appreso che in data 20





Tribunale di Treviso

novembre 2015 era intervenuto un trasferimento d'azienda da Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l. a Nuove Smalterie Castellane s.r.l.. Pertanto, previa riunione con i procedimenti precedentemente instaurati, chiedevano l'accertamento del trasferimento d'azienda ex art. 2112 c.c. tra le due società, l'accertamento della prosecuzione del rapporto di lavoro ritenuto intercorrente con la società Smalterie E Metallurgiche Castellane s.r.l. (oggetto dei procedimenti più antichi) con la società cessionaria Nuove Smalterie Castellane s.r.l. e la condanna di quest'ultima a rispondere in solido con la cedente in relazione ai diritti e ai crediti vantati nei confronti di quest'ultima, come precisati nelle domande avanzate nei ricorsi R.G. n. 1417/15, n. 1419/15, 1422/15 e 1423/15.

Si costituiva in giudizio Nuove Smalterie Castellane s.r.l. sostenendo l'infondatezza delle domande dei ricorrenti e la genuinità degli appalti conclusi da Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l. nell'ambito dei quali i ricorrenti avevano prestato la loro opera. Chiedeva il rigetto dei ricorsi.

Nell'ambito dei procedimenti R.G. n. 1417/15, n. 1419/15 e 1422/15 i ricorrenti rinunciavano agli atti e all'azione nei confronti delle cooperative convenute, con conseguente estinzione del giudizio nei confronti di queste.

È stata disposta la riunione di tutti i procedimenti e le cause, istruite documentalmente e con prova per testi, sono state discusse e decise all'udienza del 6 settembre 2018.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Le parti ricorrenti sostengono che le società cooperative formali datrici di lavoro, nell'ambito di un appalto illecito o di una somministrazione irregolare, si sarebbero limitate a fornire della manodopera all'utilizzatrice Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l., da ritenersi l'effettivo datore di lavoro. A sostegno di tale prospettazione sostengono che i turni di lavoro, le direttive operative, la concessione di ferie e permessi venissero decisi da Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l. e che le formali datrici di lavoro fossero prive dell'organizzazione dei mezzi





Tribunale di Treviso

necessari per lo svolgimento del lavoro, non esercitassero alcun potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati presso le Smalterie Castellane e non avessero assunto alcun rischio d'impresa. È, invece, circostanza pacifica che le mansioni svolte dai lavoratori delle cooperative consistessero nell'agganciare e nello sganciare dalla catena di produzione i componenti da smaltare e in attività di imballaggio dei pezzi in questione.

I testi di parte ricorrente – peraltro tutti ricorrenti in altre speculari controversie tuttora pendenti – hanno sostanzialmente confermato che fossero i capiturno, dipendenti delle Smalterie Castellane, a dare le direttive sul lavoro da svolgere ai dipendenti della cooperativa General Service, che non vi fosse un referente / responsabile della cooperativa a dirigere e controllare il lavoro dei dipendenti di quest'ultima e che i turni di lavoro e le richieste di ferie e permessi venissero decisi sempre dall'utilizzatrice Smalterie Castellane (cfr. dich. testi Abounaime, Rabhi Ahmed, Es Soufi Abdeslam). Nessuno dei testi di parte ricorrente ha invece saputo riferire in merito al lavoro del ricorrente Ait alle dipendenze di Eurocoop o, più in generale, all'organizzazione del lavoro presso Smalterie in relazione agli operai di Eurocoop (il teste Rabhi Ahmed è ben vero che ha dichiarato di ricordare che il ricorrente era stato dipendente di Eurocoop ma poi le successive risposte ai vari capitoli di prova sono state fornite senza fare specifico riferimento a tale cooperativa e ai suoi operai, ma facendo riferimento a se stesso). Il teste Ghergut Josif – di parte resistente - ha poi ricordato la Eurocoop ma le sue dichiarazioni, riferite a tale cooperativa e all'organizzazione del lavoro degli operai della stessa, risultano del tutto generiche, vaghe, perplesse e certamente non idonee a dimostrare la sussistenza di un appalto illecito di manodopera tra le Smalterie Castellane ed Eurocoop. Va dunque sin d'ora rigettata la domanda volta ad accertare l'illegittimità dell'appalto e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente Ait e le Smalterie Castellane nel periodo in cui il ricorrente lavorava alle dipendenze di Eurocoop soc. coop.

Quanto poi al contratto d'appalto tra le Smalterie Castellane e la New Job (rilevante in R.G. n. 1422/15) il teste di parte ricorrente Hamid Abounaime nulla ha saputo riferire, il teste Rabhi





Tribunale di Treviso

Ahmed – pur affermando di avere una causa pendente con le Smalterie castellane e la società New Job ha fornito risposte che non è dato capire se siano riferite all'organizzazione di lavoro degli operai di New Job presso lo stabilimento di Reschigliano (ove il ricorrente Bouanane ha lavorato alle dipendenze di New Job dal febbraio al settembre 2008). Peraltro, giova rilevare che il medesimo teste ha individuato il responsabile di Smalterie nella persona di Mario Michielin che, in base alla testimonianza di Luciano Michielin, era il responsabile di Smalterie presso lo stabilimento di Castelfranco e non di Reschigliano. Il teste Es Soufi Abdeslam non ha potuto riferire direttamente in merito al lavoro del ricorrente Bouanane presso lo stabilimento di Reschigliano nel periodo febbraio – settembre 2008 avendo iniziato a lavorare presso le Smalterie Castellane nel 2010. I testi di parte resistente Michielin Luciano (responsabile dello stabilimento di Reschigliano) e Bragnolo Maurizio (quest'ultimo pur essendosi dichiarato presidente della New Job non può considerarsi incapace a testimoniare posto che al momento della sua deposizione la cooperativa New Job non era più parte in causa e l'incapacità neppure è stata eccepita) hanno invece smentito gli assunti attorei volti a sostenere la sussistenza di un appalto illecito. La valutazione complessiva delle emergenze istruttorie portano quindi a rigettare la domanda volta ad accertare l'illegittimità dell'appalto e la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra il ricorrente Bouanane e le Smalterie Castellane nel periodo in cui il ricorrente lavorava alle dipendenze di New Job.

I testi di parte resistente hanno poi fornito una versione dei fatti in parte diversa – rispetto a quella fornita dai testi attorei - in relazione all'attività svolta dagli operai di General Service presso le Smalterie Castellane.

Parte ricorrente ha eccepito l'incapacità a testimoniare del teste Nicoli, ma infondatamente, posto che, non essendo e non essendo stato legale rappresentante della General Service, ma solo un consigliere di amministrazione sino a due anni prima della deposizione testimoniale (già non lo era più al momento del deposito del ricorso in base alla visura dimessa dai ricorrenti), non ha alcun





Tribunale di Treviso

interesse diretto e concreto alla partecipazione al giudizio. Inoltre, in relazione al medesimo teste, non si rinvennero specifici elementi per considerarlo portatore di un qualche interesse alla definizione della causa in senso favorevole o contrario al ricorrente. Fatta questa premessa, il teste Nicoli (responsabile del personale della General Service) ha dichiarato che era lui a stabilire i turni degli operai della cooperativa e a comunicarli ai lavoratori, o telefonicamente o direttamente quando passava in azienda. Il teste, interrogato nel corso dei quattro procedimenti, ha inoltre affermato: *“Sub 4 – eravamo solo noi della cooperativa ad occuparci della linea di carico e scarico.*

Sub 5 – La cooperativa aveva presso lo stabilimento un referente che lavorava sul posto, che lavorava come gli altri ma aveva più esperienza, il sig. Gergut Josef il quale dava delle direttive agli altri. Inoltre anche il sig. Mario penso desse delle indicazioni in base alla tipologia di materiale o al cambio di articolo da lavorare. Anche il sig. Gergut dava indicazioni dello stesso tipo, almeno credo. Ricordo di aver visto il Gergut dare direttive ai lavoratori e io stesso quando arrivavano dei nuovi lavoratori gli chiedevo di spiegare loro il lavoro. Ricordo di aver visto parlare con i lavoratori della cooperativa il sig. Mario ma non so dire se in quelle occasioni stesse dando delle direttive. Penso parlassero di lavoro.

Sub 6 – il potere disciplinare era della cooperativa. Ricordo di aver scritto delle lettere di contestazione disciplinare. Il sig. Gergut controllava il lavoro dei lavoratori della cooperativa. Io poi chiedevo anche al sig. Mario se vi fossero dei problemi con qualcuno dei lavoratori e se il servizio era all'altezza di quanto richiesto.

Sub 7 – in caso di malattia e ritardi i lavoratori dovevano contattare me. In caso di malattia dovevano spedire il certificato medico. Io dovevo poi provvedere alla loro sostituzione.

Sub 9 – il piano ferie doveva essere concordato con me tenendo conto del periodo di chiusura delle Smalterie.

Sub 10 – eventuali permessi dovevano essere richiesti a me o personalmente o via telefono.





Tribunale di Treviso

Sub 11 – le buste paga erano elaborate e fornite dalla cooperativa. Le presenze erano rilevate tramite un nostro marcatore timbratempo dentro le Smalterie. A fine mese raccoglievo i cartellini per calcolare le presenze dei lavoratori.

Sub 13 – la cooperativa forniva scarpe e guanti. Smalterie probabilmente forniva dei ricambi se qualcuno perdeva o rompeva i nostri dispositivi”.

Le dichiarazioni del teste Nicoli trovano solo in parte riscontro nelle dichiarazioni del teste Ghergut Josif (cioè il soggetto indicato quale referente della cooperativa all'interno delle Smalterie Castellane). Quest'ultimo, nel procedimento R.G. n. 1423/15, ha dichiarato: *“Sub 3 – quando il ricorrente lavorava per la General Service i turni di lavoro venivano stabiliti dal sig. Francesco Nicoli della cooperativa e penso si mettesse d'accordo con le Smalterie. Era Francesco che comunicava i turni di lavoro. Non mi risulta che fosse Mario Michelin a comunicare i turni; a me venivano comunicati da Francesco. Non so dire chi stabilisse i turni di lavoro del ricorrente quando lavorava per la Eurocoop.*

Sub 4 – l'attività di carico e scarico veniva fatta dagli operai della cooperativa, sia della General Service, sia della Eurocoop. Erano presenti dei capi turno delle Smalterie che preparavano il materiale da smaltare, programmavano gli impianti in base ai pezzi che bisognava smaltare. [...]

Sub 7, 10 – In caso di malattie, permessi o ritardi , gli operai della general Service dovevano avvisare Francesco Nicoli. Tutti avevamo il suo numero di telefono e se c'erano dei problemi bisognava avvisare lui. Non so dire come si regolassero gli operai della Eurocoop; non so dire se avessero un referente.

Sub 9 – le ferie venivano concordate con Francesco Nicoli per quanto riguarda gli operai della General Service. Non so dire in merito agli operai della Eurocoop.

Sub 11 – le buste paga degli operai della cooperativa General Service venivano portate dal sig. Francesco Nicoli e le distribuiva. Se qualche collega non c'era le lasciava a me e io provvedevo alla consegna. Non so dire in relazione agli operai della Eurocoop.





Tribunale di Treviso

Sub 12 – noi della cooperativa general Service avevamo una nostra macchinetta timbratrice, diversa da quella utilizzata dal personale delle Smalterie. Io, in qualità di referente, preparavo ogni mese i cartellini e poi alla fine del mese il sig. Francesco Nicoli li veniva a raccogliere. In base alle nostre presenze risultanti dai cartellini veniva elaborata la busta paga. [...]

Sub 13 – scarpe, guanti, mascherine venivano portati da Francesco Nicoli per gli operai della General Service. Non so dire in relazione agli operai della Eurocoop”¹.

Il teste Ghergut Josif, nel procedimento R.G. n. 1422/15, all’udienza del 18.12.2017, ha dichiarato che “*Sub 4 – l’attività di carico e scarico veniva svolta da noi della cooperativa ma poteva capitare che anche i dipendenti delle Smalterie svolgessero le stesse attività in particolare nei periodi in cui vi erano meno operai della cooperativa. Gli operai della cooperativa non lavoravano tutti assieme nello stesso posto ma erano distribuiti tra i vari reparti.*

Sub 5 – quando un operaio della cooperativa è appena arrivato è il responsabile dell’impianto, che è un dipendente delle Smalterie, a spiegargli come attaccare i pezzi. Poi l’attività è sempre uguale. Io anche se ero referente della cooperativa non davo direttive su cosa fare e come fare agli altri. In quanto operaio più esperto potevo dare dei consigli su come fare certe attività ma ero un operaio come gli altri.

*Sub 6 – il lavoro degli operai della cooperativa poteva essere controllato dai responsabili degli impianti che erano dipendenti delle Smalterie. Io, anche se ero referente non ho mai svolto attività di controllo del lavoro degli altri operai”. Sempre in relazione alle stesse circostanze, negli altri tre procedimenti (R.G. n. 1417/15, 1419/15 e 1423/15) il medesimo teste, ha ridimensionato l’effettiva consistenza del proprio ruolo di referente della cooperativa ed ha dichiarato: “*Sub 4 – l’attività di carico e scarico veniva fatta dagli operai della cooperativa. Erano presenti dei capi turno delle Smalterie che preparavano il materiale da smaltare, programmavano gli impianti in base ai pezzi che bisognava smaltare. Sub 5 – erano i capi turno a dare indicazioni su cosa bisognasse fare; Il**

¹ Le medesime dichiarazioni, ad eccezione di quelle riferite specificamente alla cooperativa Eurocoop, sono state rese dal teste anche nei procedimenti RG n. 1417/15 e 1419/15.





Tribunale di Treviso

lavoro di carico e scarico era molto semplice e non c'erano molte indicazioni da dare. Io ad esempio, quando ho iniziato a lavorare, sono stato affiancato da un operaio che veniva dal Bangladesh e che già lavorava lì. Questi mi ha fatto vedere come bisognava lavorare e dopo poco ero già in grado di svolgere l'attività. Se arrivava un nuovo collega qualcuno delle smalterie lo portava sul posto di lavoro nel reparto e qualcuno della cooperativa più esperto gli faceva vedere come doveva svolgere l'attività. ADR Se c'era qualche problema sul lavoro gli operai della cooperativa dovevano avvisare il capo turno delle Smalterie. Sono loro che programmano l'impianto o che cambiano lo smalto e che possono risolvere dei problemi all'impianto. Sub 6 – se qualche operaio della cooperativa sbagliava qualcosa erano i capi turno a controllare il lavoro e segnalare se ad esempio dei pezzi venivano bruciati [...] ADR La mia attività di referente consisteva sostanzialmente nel preparare i cartellini. Io non ho mai dato istruzioni ai colleghi della cooperativa, non coordinavo i miei colleghi della cooperativa e non era mio compito quello di richiamarli in caso di errori sul lavoro. Solo se c'era qualche collega nuovo gli facevo vedere come si lavorava. Io non ho mai cambiato i turni dei colleghi”.

Il teste di parte resistente Berisha Burim (responsabile degli impianti presso le Smalterie Castellane sentito nei procedimenti R.G. n. 1417/15, 1419/15 e 1423/15) ha confermato che i turni di lavoro degli operai della cooperativa venivano stabiliti da quest'ultima, per il tramite del sig. Francesco Nicoli, che erano solo i lavoratori della cooperativa ad occuparsi dell'attività di carico e scarico nella sede di Castelfranco (mentre erano mischiati agli operai di smalterie presso lo stabilimento di Reschigliano), che era il sig. Nicoli ad occuparsi di eventuali richiami nei confronti dei lavoratori della cooperativa (riscontrando la dichiarazione del Nicoli in merito alla circostanza di aver esercitato il potere disciplinare nei confronti degli operai della cooperativa), che in caso di assenze o ritardi o permessi gli operai della cooperativa dovevano confrontarsi con il sig. Nicoli, che scarpe e guanti venivano forniti dalla Cooperativa.





Tribunale di Treviso

Passando alla valutazione delle dichiarazioni testimoniali raccolte, pur tenendo conto di un potenziale interesse dei testi di parte ricorrente all'accoglimento dei ricorsi presentati dai colleghi (omologhi a quelli presentati anche dai testi in questione), risulta particolarmente significativo come anche i testi di parte resistente Ghergut Josif e Nicoli abbiano confermato il fatto che il personale delle Smalterie dava delle indicazioni sulle modalità di svolgimento dell'attività oggetto di appalto ai dipendenti della cooperativa. Il riferimento va, in particolare, alle indicazioni sulle corrette modalità di aggancio dei pezzi da smaltare che, a ben vedere, nell'ambito di un'attività particolarmente semplice come quella appaltata costituivano le uniche indicazioni di un qualche rilievo che gli addetti delle cooperative dovevano ricevere per svolgere il lavoro. Né è possibile sostenere che le direttive in parola fossero delle direttive c.d. tecniche, funzionali al risultato delle prestazioni lavorative posto che riguardano le concrete modalità di svolgimento dell'attività appaltata.

Risultano poi significative ai fini del decidere le seguenti circostanze che sono emerse dall'istruttoria espletata:

- a) il personale delle Smalterie esercitava il potere di controllo sull'attività degli operai della cooperativa (cfr. dich. testi parte ricorrente e teste di parte resistente Ghergut Josif),
- b) il referente incaricato dalla cooperativa ha escluso di aver esercitato attività di direzione e controllo rispetto alle prestazioni lavorative degli operai della cooperativa (smentendo l'assunto di parte resistente), ma si è limitato a dare delle indicazioni ai colleghi in qualità di operaio con più anzianità di servizio, precisando comunque che erano i capi turno delle Smalterie a dire cosa si dovesse fare (dich. teste Ghergut Josif);
- c) le Smalterie Castellane hanno fornito agli operai della cooperativa alcuni dei dispositivi di protezione individuale (cfr. dich. testi parte ricorrente e teste Nicoli che ha ammesso la fornitura di ricambi da parte delle Smalterie Castellane in caso di rottura dei DPI forniti dalla Cooperativa);





Tribunale di Treviso

- d) vi era – sia pur non costantemente (in base a quanto dichiarato dal teste di parte resistente Ghergut Josif) – una commistione tra gli operai della cooperativa e quelli delle Smalterie Castellane nell’esecuzione delle medesime attività (cfr. dich. testi parte ricorrente, teste di parte resistente Burim, sia pur limitatamente allo stabilimento di Reschigliano, e teste di parte resistente Ghergut Josif in R.G. n. 1422/15, da ritenersi maggiormente attendibile sul punto rispetto al teste Nicoli considerando che il primo, a differenza del secondo, era costantemente presente nello stabilimento e, dunque, aveva maggior contezza dell’attività svolta quotidianamente dai lavoratori ivi impiegati);
- e) le Smalterie Castellane non si limitavano a comunicare alla cooperativa General Service il proprio fabbisogno produttivo (come, peraltro, era previsto nei contratti d’appalto dimessi) ma richiedeva alla stessa il numero di operai ritenuti di volta in volta necessari per lo svolgimento dell’attività oggetto d’appalto (cfr. dich. testi di parte resistente Nicoli e Burim²) finendo così per ingerirsi nelle decisioni organizzative che avrebbe dovuto prendere la cooperativa appaltatrice in sede di valutazione delle modalità di esecuzione della prestazione.

Sotto altro profilo, le dichiarazioni dei testi di parte resistente (parzialmente di segno contrario rispetto a quelle di parte ricorrente) conducono a ritenere che la cooperativa General Service abbia mantenuto la gestione amministrativa dei rapporti di lavoro consistente nel pagamento della retribuzione, l’elaborazione delle buste paga, l’organizzazione dei turni di lavoro cui assegnare i vari lavoratori, la pianificazione delle ferie, la gestione delle assenze. Tali elementi, tuttavia, non sono sufficienti per ritenere la sussistenza di un appalto genuino in mancanza di prova in merito all’effettivo esercizio da parte dell’appaltatrice del potere direttivo sui propri operai in ordine alle concrete modalità di svolgimento della prestazione oggetto di appalto. Tanto più se si

² Il Nicoli ha dichiarato: “ogni venerdì mi recavo presso le Smalterie di Castelfranco e il sig. Mario mi comunicava di quanti operai aveva bisogno per la settimana seguente”; il teste Burim: “Posso dire che il sig. Mario Michelin, in quanto responsabile della produzione, chiedeva al sig. Francesco della Cooperativa di mandare degli operai se ad esempio serviva più personale”.





Tribunale di Treviso

considera che, come sopra evidenziato, era il personale delle Smalterie Castellane a fornire le direttive sullo svolgimento di tale attività, a controllare la prestazione lavorativa degli operai della cooperativa e persino a condizionare costantemente la decisione di quest'ultima in merito al numero di operai da impiegare nell'appalto. Sul punto si richiama la giurisprudenza di legittimità secondo cui "il divieto di intermediazione ed interposizione di manodopera nelle prestazioni di lavoro in riferimento agli appalti endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di tutte le attività, ancorché strettamente attinenti al complessivo ciclo produttivo del committente, opera tutte le volte in cui l'appaltatore metta a disposizione del committente una prestazione lavorativa, rimanendo in capo all'appaltatore-datore di lavoro i soli compiti di gestione amministrativa del rapporto (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione), senza una reale organizzazione della prestazione stessa, finalizzata ad un risultato produttivo autonomo. Non è necessario, infatti, per realizzare un'ipotesi di intermediazione vietata, che l'impresa appaltatrice sia fittizia, atteso che, una volta accertata l'estraneità dell'appaltatore all'organizzazione e direzione del prestatore di lavoro nell'esecuzione dell'appalto, rimane priva di rilievo ogni questione inerente il rischio economico e l'autonoma organizzazione del medesimo" (Cass. sez. lav., 24 novembre 2015 n. 23962; nello stesso senso anche Cass., sez. lav. 28 marzo 2013 n. 7820; Cass., sez. lav. 13 marzo 2013 n. 6343; nella giurisprudenza di merito si segnala Trib. Roma, sez. lav., 2 ottobre 2017, n. 7901 secondo cui "*con riferimento agli appalti c.d. endoaziendali, caratterizzati dall'affidamento ad un appaltatore esterno di attività strettamente inerenti al complessivo ciclo produttivo del committente e in particolare a quelli a "bassa intensità organizzativa" in ragione della prevalenza del lavoro umano, assume carattere decisivo, ai fini della liceità o meno dell'appalto, l'individuazione del soggetto che esercita effettivamente il potere direttivo sui lavoratori impiegati, assumendone il relativo rischio, senza limitare il proprio intervento alla mera gestione amministrativa del rapporto di lavoro (quali retribuzione, pianificazione delle ferie, assicurazione della continuità della prestazione)*").





Tribunale di Treviso

Alla luce delle suesposte considerazioni si deve ritenere che la cooperativa General service si sia limitata a fornire mera manodopera alla società Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l., nell'ambito di un appalto (rectius, due contratti d'appalto) illecito. Ne deriva la fondatezza delle domande attoree volte ad ottenere l'accertamento della costituzione di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato direttamente con la società Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l. sin dall'inizio della prestazione, alle formali dipendenze della cooperativa General Service, presso la predetta società e dunque: sin da ottobre 2006 per Rafiqi Driss, da gennaio 2009 per Amar Moulay Mustapha, da ottobre 2008 per Bouanane M'Hammed, e dal novembre 2008 per Ait Belkasem Mohamed.

Sotto il profilo dell'inquadramento, questo giudice ritiene infondato il richiamo al II livello del CCNL metalmeccanica industria posto che, in base alla declaratoria contrattuale tale livello spetta ai conduttori di impianti automatizzati mentre i ricorrenti svolgevano un'attività di mero facchinaggio e movimentazione di pezzi da smaltare, riconducibile – più correttamente – al I livello del CCNL metalmeccanica industria, cui appartengono i lavoratori che svolgono attività produttive semplici, per abilitarsi alle quali non occorrono conoscenze professionali, ma è sufficiente un periodo minimo di pratica (cfr. CCNL in atti).

Si deve poi accertare che tali rapporti di lavoro sono automaticamente proseguiti – e sono ancora in essere - con la società Nuove Smalterie Castellane s.r.l. ex art. 2112 c.c. essendo pacifico tra le parti l'intervenuto trasferimento d'azienda (sub specie di affitto d'azienda) tra Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l. e Nuove Smalterie Castellane s.r.l. in data 20 novembre 2015. Sul punto, anche se la questione non è stata sollevata dalla difesa di quest'ultima società, risulta opportuno precisare che i licenziamenti intimati da General Service ai ricorrenti Ait, Rafiqi e Bouanane con decorrenza 31.07.2015 (cfr. doc. dimessa da parte ricorrente all'udienza del 9.12.2015) non hanno alcun rilievo e alcun effetto estintivo in relazione all'accertato rapporto di lavoro instaurato con Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l.. Infatti, anche laddove si ritenesse





Tribunale di Treviso

applicabile il principio – invero formatosi in materia di somministrazione irregolare – secondo cui gli atti di gestione del rapporto, compreso il licenziamento, posti in essere dal somministratore producono effetti nei confronti dell'utilizzatore (cfr. Cass. sez. lav., 13.09.2016, n. 17969), nel caso di specie i licenziamenti sono intervenuti dopo la cessazione dell'appalto, come si evince sia dal tenore delle lettere di licenziamento (ove si invoca come g.m.o. proprio la cessazione dell'appalto), sia dalle difese della convenuta secondo cui il recesso dall'appalto sarebbe stato esercitato da Smalterie in data 1.04.2015 con preavviso di 30 giorni (cfr. memoria difensiva Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l.). Trattandosi, dunque, di licenziamenti intervenuti dopo la cessazione dell'appalto ad opera del formale datore di lavoro General Service, gli stessi non possono produrre effetti nei confronti della committente (d'altro canto lo stesso art. 27 d.lgs. n. 276/2003, richiamato e applicato dalla sopra citata pronuncia di legittimità, e richiamato anche dall'art. 29 d.lgs. n. 276/2003, prevede che *“tutti gli atti compiuti dal somministratore per la costituzione o la gestione del rapporto, per il periodo durante il quale la somministrazione ha avuto luogo, si intendono come compiuti dal soggetto che ne ha effettivamente utilizzato la prestazione”*).

Posto, dunque, che non risultano documentati atti interruttivi dei rapporti di lavoro la cui costituzione è stata in questa sede dichiarata, gli stessi erano in essere al momento del trasferimento d'azienda tra Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l. e Nuove Smalterie Castellane s.r.l., con conseguente loro prosecuzione con la cessionaria d'azienda ex art. 2112 c.c..

Quanto alle domande volte ad ottenere il pagamento di differenze retributive, le stesse vanno dichiarate improcedibili nei confronti del Fallimento Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l. (trattandosi di domanda di condanna nei confronti del Fallimento) e vanno rigettate nei confronti di Nuove Smalterie Castellane s.r.l.. In relazione a quest'ultima società, le differenze retributive sono state rivendicate invocando l'applicazione del II livello del CCNL metalmeccanica industria. Tale livello non può essere riconosciuto per i motivi sopra evidenziati e, nel contempo, nulla può essere liquidato a titolo di differenze retributive tra quanto percepito e quanto percepibile con





Tribunale di Treviso

l'attribuzione del I livello del CCNL metalmeccanica industria sia perché tale richiesta non è stata formulata neppure in via subordinata, sia perché parte ricorrente non ha offerto elementi o conteggi per poter ritenere che vi sarebbero delle positive differenze retributive anche in caso di riconoscimento del I livello del CCNL citato (sarebbe dunque del tutto esplorativa una CTU disposta d'ufficio per verificare l'an di tale eventualità).

Quanto alle domande svolte dal ricorrente Ait nei confronti delle cooperative General Service ed Eurocoop vanno parimenti respinte considerando che *“Nelle prestazioni di lavoro cui si riferiscono - prima dell'intervenuta abrogazione ad opera dell'art. 85, comma primo, lett. c) del d.lgs. 10 settembre 2003, n. 276 - i primi tre commi dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1960, n. 1369 (divieto di intermediazione ed interposizione nelle prestazioni di lavoro e nuova disciplina dell'impiego della manodopera negli appalti di opere e di servizi), la nullità del contratto fra committente ed appaltatore (o intermediario) e la previsione dell'ultimo comma dello stesso articolo - secondo cui i lavoratori sono considerati a tutti gli effetti alle dipendenze dell'imprenditore che ne abbia utilizzato effettivamente le prestazioni - comportano che solo sull'appaltante (o interponente) gravano gli obblighi in materia di trattamento economico e normativo scaturenti dal rapporto di lavoro, nonché gli obblighi in materia di assicurazioni sociali, non potendosi configurare una (concorrente) responsabilità dell'appaltatore (o interposto) in virtù dell'apparenza del diritto e dell'apparente titolarità del rapporto di lavoro, stante la specificità del suddetto rapporto e la rilevanza sociale degli interessi ad esso sottesi” (Cass sez. un n. 22910 del 2006 e successive conformi)”*.

Non può, infine, trovare accoglimento – e va dichiarata inammissibile - la domanda dei ricorrenti diretta ad ottenere la regolarizzazione previdenziale perché non è stato convenuto in giudizio l'INPS (cfr. Cass. n. 19398 del 15/09/2014).

Le spese di lite vengono integralmente compensate tra le parti tenuto conto sia della reciproca soccombenza, sia della complessità delle questioni di diritto sottese alla decisione.





Tribunale di Treviso

P.Q.M.

Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede:

1. accerta e dichiara la costituzione tra i ricorrenti e la società Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l. di un rapporto di lavoro subordinato a tempo a tempo indeterminato con diritto all'inquadramento al I livello del CCNL metalmeccanica industria, da ottobre 2006 per Rafiqi Driss, da ottobre 2008 per Bouanane M'Hammed, dal novembre 2008 per Ait Belkasem Mohamed e dal gennaio 2009 per Amar Moulay Mustapha e che tali rapporti sono proseguiti e proseguono con la società Nuove Smalterie Castellane s.r.l. ex art. 2112 c.c.;
2. dichiara improcedibili le domande di condanna al pagamento di somme svolte dai ricorrenti nei confronti di Fallimento Smalterie e Metallurgiche Castellane s.r.l.;
3. rigetta le domande svolte dai ricorrenti nei confronti di Nuove Smalterie Castellane s.r.l. volte ad ottenere il pagamento di differenze retributive;
4. rigetta le domande svolte dal ricorrente Ait Belkasem Mohamed nei confronti di General Service soc. coop e di Eurocoop società cooperativa;
5. dichiara inammissibile la domanda dei ricorrenti volta ad ottenere la regolarizzazione contributiva;
6. spese compensate tra le parti.

Così deciso in Treviso, il 6 settembre 2018

Il Giudice

dott. Filippo Giordan

